

Ufficio Stampa della Provincia autonoma di Trento

Piazza Dante 15, 38122 Trento

Tel. 0461 494614 - Fax 0461 494615

uff.stampa@provincia.tn.it

COMUNICATO n. 42 del 10/01/2012

Decisione della Giunta oggi per evitare la duplicazione dell'imposta sui consumi

ADDIZIONALI SULL'ENERGIA ELETTRICA: APPROVATO IL DISEGNO DI LEGGE

I trentini non dovranno pagare due volte l'imposizione sul consumo di energia elettrica, l'accisa erariale maggiorata allo Stato e le rispettive addizionali alla Provincia o ai Comuni. La temuta duplicazione dell'imposta sui consumi, a carico di imprese e cittadini del Trentino, è stata "disinnescata" stamani dalla Giunta provinciale, con il varo di un apposito disegno di legge, un articolo unico che ha come scopo quello di ridurre a zero l'impatto delle addizionali provinciali e comunali sull'accisa. Per rendere immediatamente esecutivi i contenuti del disegno di legge, in attesa della sua approvazione, la Giunta provinciale ha disposto la sospensione del versamento degli acconti mensili delle addizionali. Il problema, lo ricordiamo era sorto con l'incremento dell'aliquota dell'accisa erariale sull'energia elettrica, introdotto con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze il 30 dicembre 2011 in attuazione delle disposizioni dei decreti sul federalismo regionale e municipale e valido per tutto il territorio nazionale. Ad esso doveva corrispondere la cessazione dell'applicazione delle addizionali provinciali e comunali sulla medesima accisa. Ma la soppressione di queste addizionali è stata disposta per le sole regioni a statuto ordinario, lasciando fuori i territori ad autonomia speciale.-

Si è quindi determinata una disparità di trattamento tra cittadini ed imprese di Regioni e Province ad autonomia speciale rispetto al resto d'Italia, particolarmente grave in un momento di crisi quale è quello attuale. Infatti, se da un lato resta sostanzialmente inalterato l'onere tributario complessivo gravante sui contribuenti delle regioni a statuto ordinario, che a fronte dell'aumento dell'accisa erariale non verseranno più le addizionali provinciali e comunali, dall'altro i soggetti passivi delle Regioni e Province a Statuto speciale sarebbero tenuti a pagare sia l'accisa erariale maggiorata sia le addizionali provinciali e comunali, che non essendo state soppresse continuano a trovare regolare applicazione. Un aggravio, dunque, sia per i conti delle famiglie sia per la competitività delle imprese, in un momento tutt'altro che favorevole per entrambe, considerata la situazione economica internazionale.

Da qui l'intervento "riparatore" della Provincia autonoma di Trento. Facendo leva sulle prerogative statutarie in materia di tributi provinciali e locali (art. 73 dello Statuto), così come modificate a seguito dell'Accordo di Milano di fine 2009, si è proposto con il disegno di legge il cui testo è stato approvato stamani di eliminare questa ingiustificata disparità di trattamento attraverso la riduzione a zero delle addizionali provinciali e comunali, a partire dal 1° gennaio 2012 (i Comuni avranno 120 giorni di tempo per recepire questa indicazione). In tal modo, i trentini pagheranno la sola accisa erariale maggiorata e non le addizionali. La Giunta provinciale ha espresso l'auspicio che il disegno di legge adottato oggi venga approvato in tempi brevi, con procedura d'urgenza, al fine di sanare in via definitiva la situazione.

Nel dettaglio, questo il contenuto del disegno di legge approvato oggi:

Articolo 1

Il comma 1 detta le finalità del disegno di legge.

Il comma 2, ai sensi dell'articolo 73 dello Statuto, riduce a zero con decorrenza 1° gennaio 2012 l'aliquota dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica.

Il comma 3, ai sensi dell'articolo 80 dello Statuto, consente ai Comuni, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge, di disporre analogo riduzione a zero dell'aliquota dell'addizionale comunale di propria competenza, sempre con decorrenza 1° gennaio 2012. Contestualmente è prevista sia la sospensione dall'obbligo di effettuazione dei versamenti in acconto per l'anno 2012 che la compensazione dei minori introiti per i comuni ai sensi dell'articolo 6 della legge sulla finanza locale.

Il comma 4 prevede inoltre il diritto al rimborso dei versamenti in acconto eventualmente già versati per l'anno 2012 delle predette addizionali.

Il comma 5 concerne la copertura finanziaria della legge.

Scheda: accise sul consumo di energia elettrica

Ecco un quadro sintetico delle accise in vigore sul territorio nazionale e provinciale sul consumo di energia elettrica, dei provvedimenti assunti recentemente dallo Stato e delle loro conseguenze sulle Regioni a Statuto ordinario e sulle Regioni e Province a Statuto speciale.

Sul consumo di energia elettrica sono dovute:

- a) l'accisa erariale (ai sensi dell'art. 70 dello statuto, spetta alla Provincia l'intero provento dell'imposta erariale sull'energia elettrica riscosso nel territorio di circa 6 milioni di euro annui fino al 2011);
- b) un'addizionale provinciale all'accisa (con gettito in favore della Provincia di circa 15 milioni di euro annui);
- c) un'addizionale comunale all'accisa (con gettito in favore dei comuni trentini di complessivi 5,4 milioni di euro annui).

Soppressione delle addizionali nelle Regioni a Statuto ordinario

- Il decreto legislativo n. 23/2011 (federalismo municipale) ha previsto la cessazione dell'applicazione nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica ed il corrispondente aumento, nei predetti territori, dell'aliquota dell'accisa erariale in modo da assicurare l'equivalenza di gettito. Con decreto ministeriale da emanarsi entro il 31 dicembre 2011 sarebbe stata attuata la disposizione.

- Il decreto legislativo n. 68/2011 (federalismo regionale e provinciale) ha previsto dal 2012 la soppressione nelle regioni a statuto ordinario dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, demandando ad un decreto ministeriale la rideterminazione dell'importo dell'accisa erariale in modo da assicurare l'equivalenza del gettito.

Decreti attuativi del 30 dicembre 2011

I due decreti ministeriali attuativi delle predette disposizioni, emessi il 30 dicembre 2011:

- hanno ribadito che dal 2012 nelle regioni ordinarie non si applicano le addizionali provinciali e comunali;
- non hanno esteso tale soppressione anche alle addizionali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, che continuano a trovare applicazione;
- hanno disposto l'incremento dell'accisa erariale su tutto il territorio nazionale, in misura tale da assicurare l'equivalenza del gettito delle sopresse addizionali;
- hanno rinviato alla procedura di cui all'articolo 27 della legge n. 42 del 2009 la definizione delle modalità per la neutralizzazione, nei confronti delle Regioni a Statuto speciale e delle province autonome, delle maggiori entrate derivanti dai decreti;

Conseguenze in assenza di interventi provinciali

Per i cittadini e le imprese delle regioni a statuto ordinario sostanzialmente non muta il livello complessivo di tassazione, in quanto a fronte dell'aumento dell'accisa erariale non versano più le addizionali provinciali e comunali.

Invece i cittadini e le imprese delle regioni a statuto speciale e delle province autonome sarebbero tenuti a pagare sia l'accisa erariale maggiorata, sia le addizionali provinciali e comunali che continuano a trovare regolare applicazione.

Ciò creerebbe una ingiustificata disparità di trattamento ed una duplicazione di imposizione sul consumo di energia elettrica.

Possibili soluzioni

Per ovviare a tale situazione e garantire per i contribuenti trentini la neutralità della tassazione sul consumo di energia elettrica, si può agire con legge provinciale azzerando le aliquote delle addizionali, facendo leva sui poteri tributari riconosciuti dallo statuto:

- addizionale provinciale (l'art. 73, comma 1-bis, dello Statuto consente la riduzione a zero dell'aliquota dell'addizionale provinciale).
 - addizionali comunali (l'art. 80, comma 1-bis, dello Statuto prevede che la legge provinciale può consentire ai comuni di ridurre a zero le aliquote delle addizionali comunali).
- In tal modo, i trentini pagheranno la sola accisa erariale maggiorata e non le addizionali.

Disegno di legge

Nel disegno di legge presentato si introducono entrambe le predette misure (si riduce a zero l'aliquota dell'addizionale provinciale e si consente ai comuni entro 120 giorni di ridurre a zero le aliquote di quelle comunali). Inoltre si dispone la sospensione del versamento degli acconti sino allo scadere del predetto termine di 120 giorni.

Delibera di sospensione dall'obbligo di versamento degli acconti

Visto che le addizionali prevedono versamenti mensili di acconto, per evitare che nelle more dell'approvazione del disegno di legge le società operanti nel settore energetico versino a Provincia e Comuni gli acconti mensili delle addizionali e poi indichino i relativi importi nelle fatture inviate ai cittadini e alle imprese, si propone una delibera che, richiamando il disegno di legge presentato, dispone in via amministrativa la sospensione dall'obbligo del versamento degli acconti delle addizionali relativi all'anno 2012.

In allegato

il commento del presidente Dellai, sul tema delle addizionali

e

il commento del vice presidente Pacher, sulla difesa dell'autonomia -

()